

Delibera n. 67/2021/VSGC

Comune di Perugia



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Paola BASILONE	Presidente f.f. - relatore
Annalaura LEONI	Referendario
Eleonora LENER	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione n. 3/2021/INPR del 27 gennaio 2021, di approvazione del programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2021;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 29 luglio 2019;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Perugia per l'esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo ConTe in data 10.10.2019 (ed acquisito al protocollo n. 1857 in pari data);

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Perugia per l'esercizio 2019, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo ConTe in data 23.12.2020 (ed acquisito al protocollo n. 1693 in pari data);

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, Presidente f.f., Cons. Paola Basilone, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., così come modificato successivamente dall'art. 6, c. 2, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

Premesso

L'art. 148 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ha previsto che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di*

legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Le finalità di fondo del controllo di cui trattasi erano state già individuate dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2013 nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Le riferite disposizioni consentono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all'esigenza di assicurare, in particolare, l'equilibrio di bilancio degli Enti locali. Tali finalità del controllo previste dall'art. 148 del TUEL sono state ribadite dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, secondo la quale *"Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando*

il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole. È noto, peraltro, che il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente. [...] È essenziale, infatti, che le attività di controllo portino ad evidenza il livello di errore, di difformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi che è connesso a ciascuna attività gestionale, affinché tale livello possa essere valutato nel suo complesso, compreso nelle sue determinanti causali e preso in considerazione nei processi decisionali dell'Ente. Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, d'altronde, dipende da queste buone pratiche, alle quali è strettamente legata la capacità dell'Ente di realizzare gli obiettivi programmati rispettando i tempi e valorizzando le risorse assegnate attraverso il continuo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi”.

Gli schemi di relazione relativi alle annualità 2018 e 2019, approvati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazioni sopra menzionate, nel prevedere una sezione introduttiva, volta ad una ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune, e singole sezioni dedicate a ciascuna tipologia di controllo interno, consentono la rilevazione di una serie di dati e informazioni attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni, che restano acquisiti alla Sezione regionale come base conoscitiva delle caratteristiche di ciascun Ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni.

Considerato

In conformità alle indicate disposizioni normative, il Comune di Perugia ha trasmesso a questa Sezione le relazioni sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell'Ente per l'esercizio 2018 e per l'esercizio 2019. Giova ricordare che, con deliberazione n. 43/2019/VSGC, questa Sezione, pur rilevando

alcune omissioni ed incongruenze nel sistema dei controlli per l'annualità 2017¹, ha formulato comunque un complessivo giudizio di adeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL.

Dall'esame delle relazioni sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell'Ente per gli esercizi 2018 e 2019 non è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi ed informazioni, stante anche il superamento di tutti i rilievi formulati sulla verifica del sistema dei controlli per la precedente annualità 2017.

L'esame delle suddette relazioni ha, infatti, mostrato il positivo riscontro dell'Ente ai profili meritevoli di approfondimento evidenziati da questa Sezione nella menzionata deliberazione n. 43/2019, componendo un quadro generale dei controlli interni di cui si dà, di seguito, il debito conto.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Secondo quanto riferito nelle relazioni delle sue annualità oggetto di esame, nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria di esprimere parere di regolarità contabile. Per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo, quale tecnica di campionamento probabilistico-statistico, è stata adottata l'estrazione casuale semplice.

I dati indicati nella relazione sull'annualità 2019, in particolare, mostrano che sono stati esaminati n. 887 atti, con n. 45 irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale, sebbene non sanate, in quanto riconducibili a "*criticità di carattere meramente formale*".²

¹ I rilievi avevano riguardato, in particolare: (i) l'omessa redazione di due report sugli Organismi partecipati; (ii) la mancata esplicitazione dei motivi per cui n. 13 report sugli Organismi partecipati (dei n. 16 complessivamente redatti) non erano stati ufficializzati tramite delibere di Giunta o di Consiglio; (iii) l'omessa rilevazione, nell'ambito del controllo sulle partecipate, degli indicatori di redditività, deficiarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti, correlati agli obiettivi gestionali da definire ed assegnare ai sensi dell'art. 147-quater, comma 2 del TUEL; (iv) la tardiva pubblicazione dei risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, nell'ambito del controllo sulla qualità dei servizi, intervenuta solo successivamente al rilievo istruttorio predisposto dal Magistrato; (v) l'assenza di confronti sistematici (*benchmarking*) nell'ambito del controllo sulla qualità dei propri servizi, con i livelli di qualità raggiunti da altre Amministrazioni.

² Sul punto, infatti, l'Amministrazione comunale, nelle note allegate alla medesima relazione, ha specificato che: "*le irregolarità riscontrate in esito all'attività di controllo successivo, sono sempre segnalate ai singoli dirigenti interessati per le valutazioni di competenza e per l'eventuale adozione degli atti [conseguenziali]. Al dirigente compete, infatti, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per agire in autotutela, con eventuale attivazione di autonomi poteri di revoca, rettifica o integrazione della determinazione dirigenziale. Con riferimento agli atti attenzionati non risultano essere*

Dalle relazioni in esame si desume, altresì, che gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo e che sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014.

Controllo di gestione

L'esame delle relazioni 2018 e 2019 ha mostrato che: (i) l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; (ii) il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia; (iii) i regolamenti o le delibere dell'Ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni; (iv) i report periodici prodotti sono sempre tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere.

È risultato, altresì, che sono stati elaborati ed applicati, in entrambe le annualità 2018 e 2019, tutti gli indicatori segnalati dalla Sezione delle Autonomie nello schema di relazione sui controlli interni e che il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi, tanto che nell'anno 2019, in più di dieci casi, gli obiettivi sono stati riprogrammati; esiste, inoltre, un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

Si dà atto, infine, che l'Ente ha fornito a questa Sezione gli esiti conclusivi del controllo di gestione, sia per l'esercizio 2018 (acquisiti ai prott. Corte dal n. 1457 al n. 1473 del 27.08.2019) che per l'esercizio 2019 (acquisiti ai prott. Corte dal n. 1268 al n. 1277 del 29.07.2020), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 198-bis TUEL.

stati adottati atti in autotutela, in quanto si è trattato di criticità di carattere meramente formale. Il controllo sulle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio viene effettuato in via preventiva e, rispetto ai rilievi che vengono evidenziati, il dirigente proponente si adegua ogni volta".

Controllo strategico

L'esame delle relazioni 2018 e 2019 ha mostrato che il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione ed utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie, oltre ad effettuare, a preventivo, adeguate verifiche tecnico-economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione.

Sono risultati elaborati ed applicati, altresì, in entrambe le annualità 2018 e 2019, tutti gli indicatori previsti dalla Sezione delle Autonomie nello schema di relazione sui controlli interni e sono stati utilizzati tutti i parametri, indicati dalla medesima Sezione, per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi da parte dell'Organo di indirizzo politico³.

Controllo sugli equilibri finanziari

Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, le relazioni oggetto di esame hanno mostrato che detta tipologia di controlli è integrata con il controllo sugli organismi partecipati. Per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri, inoltre, il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento. Si sono rese necessarie e sono state disposte, altresì, misure per ripristinare l'equilibrio con riguardo alla gestione di cassa.

Sul punto, giova ricordare che, con deliberazione n. 23/2020, questa Sezione ha esaminato i risultati di dette misure, alla data del 30 giugno 2019, prendendo atto dell'integrale recupero dell'anticipazione di tesoreria, che risultava non restituita al 31.12.2018, e della presenza, peraltro, di una positiva consistenza di cassa.

Alla data del 31.12.2019, poi, i dati del rendiconto 2019 hanno confermato una consistenza finale di cassa positiva, capiente delle somme vincolate a tale titolo.

Nelle relazioni sui controlli interni 2018 e 2019, l'Amministrazione ha, infine, dichiarato di aver assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa.

³ In merito alle attività di verifica riconducibili al controllo strategico, con specifico riferimento ai dati forniti nella prima sezione della relazione per l'anno 2019, nelle note, l'Amministrazione ha, altresì, puntualizzato che: "dei n. 7 report previsti ne sono stati prodotti solo n. 5, in quanto sia la verifica periodica dello stato di attuazione dei Programmi del D.U.P. al 30.06.2019 che la verifica dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco al 31.12.2018 non sono stati approvati, in considerazione della scadenza di mandato del Sindaco avvenuta nei primi mesi dell'anno 2019. Detti monitoraggi sono stati comunque realizzati facendoli confluire nella Relazione di fine mandato del Sindaco".

Controllo sugli Organismi partecipati

L'esame delle relazioni 2018 e 2019 ha mostrato che l'Ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL e che, per entrambe le annualità, sono stati definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali e sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'Ente.

Sono stati, altresì, monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate ed è stata effettuata la conciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori, ex art. 11, c. 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118/2011.

Nelle relazioni in esame, l'Amministrazione ha indicato di aver monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 TUSP, nonché l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 19 TUSP.

Il Comune ha, altresì, indicato che: (i) sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico, a norma del D. Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, D. Lgs. n. 50/2016; (ii) la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP e non sono emersi indicatori di crisi aziendale; (iii) gli Organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del D.L. n. 33/2013; (iv) sono stati elaborati ed applicati, in entrambe le annualità 2018 e 2019, tutti gli indicatori previsti dalla Sezione delle Autonomie nello schema di relazione sui controlli interni.

Controllo sulla qualità dei servizi

Nelle relazioni di entrambe le annualità 2018 e 2019, oggetto di esame, si evince che l'Ente ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi.

Risultano, altresì, elaborati ed applicati tutti gli indicatori previsti dalla Sezione delle Autonomie nello schema di relazione sui controlli interni, con l'introduzione, per l'annualità 2019, anche di indicatori sulla trasparenza dei costi di erogazione, mancanti nella precedente annualità 2018. L'Amministrazione ha specificato che gli indicatori adottati rappresentano compiutamente le dimensioni

effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, che le rilevazioni su tale qualità si estendono anche agli Organismi partecipati e che tutti gli indicatori adottati soddisfano anche i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza).

Con riferimento a detta tipologia di controllo, dalle relazioni si desume che gli standard di qualità programmati nell'anno sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia e che l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni), con cadenza annuale, su tutti i servizi erogati, ed i risultati di tale indagine sono stati pubblicizzati⁴. L'Ente ha effettuato, altresì, confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre Amministrazioni, prevedendo anche forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

Il Magistrato istruttore, Presidente f.f., esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni, convocando il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

Ritenuto

che i referti annuali 2018 e 2019 del Sindaco del Comune di Perugia, redatti ai sensi dell'art. 148 TUEL, hanno fornito, nelle diverse sezioni dello "schema-tipo" predisposto dalla Sezione delle Autonomie, numerosi elementi utili ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente;

che l'esame di tali referti annuali non ha reso necessaria alcuna richiesta di ulteriori chiarimenti, stante anche la quantità e qualità delle precisazioni offerte dall'Ente nelle note alle relazioni di entrambe le annualità esaminate;

che quanto esaminato e sinora riepilogato, evidenzia un sistema dei controlli interni potenziato rispetto all'ultima annualità esaminata (2017), in recepimento delle disposizioni dettate dal Legislatore agli artt. 147 e ss. TUEL e delle osservazioni già formulate da questa Sezione;

che la stessa Sezione delle Autonomie, nelle Linee Guida sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019, indica che "[...] *le Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero*

⁴ Al riguardo, nelle note alla relazione per l'annualità 2019, l'Amministrazione ha, altresì, precisato che: in detta annualità "sono state condotte n. 42 indagini di customer satisfaction, per 31 delle quali è stato possibile fare un raffronto con gli esiti dell'anno precedente. In linea generale tutte presentano elevati standard di qualità, rimasti mediamente invariati rispetto a quelli rilevati nell'annualità precedente".

ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema dei controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell'Ente";

che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di criticità che possono essere presenti nel funzionamento dei controlli interni dell'Ente;

che, tuttavia, dalle risposte fornite dall'Ente e da quanto complessivamente emerso, non sono stati individuati profili di inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

DELIBERA

di prendere atto delle relazioni sul funzionamento dei controlli interni relativi agli esercizi 2018 e 2019, le quali, in dette annualità, denotano un adeguato sistema integrato dei controlli, risultato potenziato rispetto alle annualità precedenti.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Perugia;

che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato in, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021.

Il Magistrato relatore - Presidente f.f.

Paola BASILONE

Depositato il 2 novembre 2021
Il Preposto della Sezione

Antonella CASTELLANI